

In primo luogo, il Tribunale ha violato l'art. 107, n. 1, TFUE per aver effettuato la valutazione del criterio del creditore privato applicato dalla Commissione servendosi di uno standard normativo non corretto. In effetti il Tribunale ha dichiarato che la Commissione era stata obbligata ad effettuare calcoli supplementari dei vantaggi derivanti da diversi metodi di esecuzione e che avrebbe avuto l'obbligo di comparare la durata dei vari procedimenti di esecuzione diretti al recupero dei crediti pubblici. La Commissione ha fatto valere di non essere obbligata ad effettuare calcoli dettagliati, ma solo a tener conto degli elementi che un creditore privato avrebbe preso in considerazione adottando la sua decisione.

Inoltre il Tribunale ha violato l'art. 107, n. 1, TFUE, per aver posto a torto a carico della Commissione l'onere della prova, cioè per aver imposto alla Commissione l'obbligo di produrre ulteriore materiale probatorio, in particolare quanto alla durata dei diversi procedimenti o al raffronto quantitativo delle incidenze delle diverse modalità o fasi di un'esecuzione efficace dei crediti, ciò al fine di respingere l'argomento sulla condotta di un creditore privato.

In secondo luogo, il Tribunale ha violato l'art. 107, n. 1, TFUE in combinato disposto con l'art. 296 TFUE ed il Protocollo n. 8, per aver erroneamente constatato che la Commissione non ha soddisfatto l'obbligo di indicare le condizioni alle quali l'aiuto avrebbe inciso sugli scambi commerciali tra gli Stati membri e falsato o minacciato di falsare potenzialmente la concorrenza. Il Tribunale non ha affatto preso in considerazione che occorre dichiarare che l'aiuto controverso falsa la concorrenza o minaccia di falsarla, in forza del diritto primario, segnatamente il Protocollo n. 8, costituente il fondamento giuridico della decisione, ragion per cui una giustificazione supplementare delle condizioni relative agli scambi commerciali ed alla concorrenza nella decisione sarebbe stata superflua.

<sup>(1)</sup> Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea — Protocollo n. 8 sulla ristrutturazione dell'industria siderurgica polacca (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 948).

**Impugnazione proposta il 29 luglio 2011 dall'Atlas Transport GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 16 maggio 2011, causa T-145/08, Atlas Transport GmbH/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli); altra parte nel procedimento: Atlas Air Inc.**

**(Causa C-406/11 P)**

(2011/C 311/33)

*Lingua processuale: il tedesco*

#### Parti

Ricorrente: Atlas Transport GmbH (rappresentante: avv. K. Schmidt-Hern)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) e Atlas Air Inc.

#### Conclusioni della ricorrente

- Annullare la sentenza del Tribunale dell'Unione europea 16 maggio 2011, causa T-145/08;
- annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 24 gennaio 2008 (procedimento R 1023/2007-1);
- condannare l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) alle spese di entrambi i gradi di giudizio.

#### Motivi e principali argomenti

Con la decisione impugnata l'UAMI e il Tribunale avrebbero violato l'art. 59, terza frase, del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, che disciplina l'obbligo di motivazione di un ricorso. Con tale decisione, l'UAMI e il Tribunale avrebbero inoltre violato l'art. 60 del regolamento n. 40/94 in combinato disposto con la regola 20, n. 7, del regolamento n. 2868/95, nonché principi di diritto riconosciuti negli Stati membri. Il procedimento dinanzi all'UAMI avrebbe dovuto essere obbligatoriamente sospeso, di modo che il termine per il ricorso non sarebbe scaduto.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Münster (Germania) il 1° agosto 2011 — Procedimento penale a carico di Thomas Karl-Heinz Kerkhoff**

**(Causa C-408/11)**

(2011/C 311/34)

*Lingua processuale: il tedesco*

#### Giudice del rinvio

Amtsgericht Münster

#### Imputato nella causa principale

Thomas Karl-Heinz Kerkhoff

Staatsanwaltschaft Münster

#### Questione pregiudiziale

Se l'art. 11, n. 4, della direttiva 2006/126/CE <sup>(1)</sup> debba essere interpretato nel senso che uno Stato membro è autorizzato a non riconoscere per lungo tempo una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro anche nel caso di un precedente ritiro della medesima nel territorio del primo Stato, senza che fosse stato imposto un periodo distinto di divieto di richiedere una nuova abilitazione alla guida o senza che nel frattempo sia scaduto un periodo di divieto.

<sup>(1)</sup> Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 dicembre 2006, 2006/126/CE, concernente la patente di guida (Rifusione) (GU L 403, pag. 18).